

Statuto

Articolo 1

COSTITUZIONE

E' costituita l'organizzazione provinciale di volontariato denominata Psicologi per i Popoli - Cuneo, di seguito denominata organizzazione, con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. L'organizzazione ha sede in via Torre Allera n. 5 - Cuneo.

Articolo 2

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione, costituita a norma degli art. 36 e Seguenti del Codice Civile, non ha finalità di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità umanitarie di solidarietà, nel settore della protezione civile e dell'assistenza sociale e sanitaria, caratterizzandosi per la speciale attenzione alle problematiche di carattere psicologico e per l'uso di strumenti che derivano dalle discipline psicologiche.

Gli ambiti prioritari sono:

- a) situazioni di emergenza nazionali o internazionali a motivo di calamità naturali o prodotte dall'uomo;
- b) situazioni di emergenza locali;
- c) cooperazione allo sviluppo a favore delle popolazioni dei Paesi cooperanti;
- d) situazioni nazionali e internazionali caratterizzate da problematiche interetniche.

Le attività previste sono:

- costituzione e formazione di squadre di psicologi dell'emergenza;
- interventi di psicologia dell'emergenza per le popolazioni ed i gruppi;
- interventi di appoggio psicologico ai soccorritori dell'emergenza; iniziative di formazione in Italia e all'estero per volontari, cooperanti, soccorritori dell'emergenza e cittadini dei Paesi cooperanti;
- selezione, formazione e impiego di volontari e cooperanti;
- informazione, educazione allo sviluppo, promozione e difesa dei diritti umani;
- costituzione di gruppi di appoggio sensibilizzati alle tematiche dell'emergenza e della cooperazione allo sviluppo;
- realizzazione di progetti e programmi a termine.

L'Organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o accessorie.

L'Organizzazione può perseguire i suoi obiettivi anche attraverso forme di consorzio con altre Associazioni e sarà iscritta alla associazione federativa nazionale di organismi regionali denominata Psicologi per i Popoli.

Articolo 3

ORGANI

Gli Organi dell' Organizzazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Arbitrale.

L'Elezione degli organi dell'Organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 4

CRITERI DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni che sono interessate allo scopo dell'Organizzazione stessa sia come psicologici che come cittadini. Sono aderenti all'Organizzazione quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'Organizzazione e la cui domanda è accolta dal comitato. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Organizzazione.

La data di ammissione del nuovo socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Tale delibera deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. I soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio Direttivo dell'Organizzazione e sottoposto alla approvazione dell'Assemblea, oltre che al pagamento di contributi specifici in relazione alle iniziative ed attività organizzate dalla Associazione.

Articolo 5

ADERENTI

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Tutti gli aderenti devono essere in regola con l'iscrizione.

L'adesione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per la approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima.

Gli Associati sono esclusi dall'organizzazione per:

- Dimissioni volontarie
- Non aver effettuato il pagamento della quota associativa.
- Morte.
- L'aderente escluso non ha diritto alle quote versate come il socio effettivo

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio della attività medesima.

Articolo 6

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega (ciascun socio non può essere portatore di più di una delega), di frequentare la sede sociale, di accedere alle cariche sociali, di recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.

Hanno altresì l'obbligo di pagare la quota sociale nell'ammontare fissato dall'Assemblea dei soci di risettare le norme statutarie e le delibere adottate legalmente dall'Organizzazione e infine mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

Articolo 7

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea degli aderenti è costituita da tutti gli aderenti; il numero degli aderenti è illimitato.

L'Assemblea degli aderenti è presieduta dal Presidente e convocata dallo stesso, in via ordinaria, almeno una volta l'anno nel quadrimestre successivo al termine dell'esercizio, per deliberare l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire con almeno dieci giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro i dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta e motivata. L'Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti

- Elegge i Membri del Consiglio Direttivo
- Approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo
- Approva i bilanci: preventivo e consuntivo
- Approva e respinge le richieste di modifica dello Statuto di cui all'art. 5
- Stabilisce l'ammontare delle quote associative e della quota di ammissione
- Stabilisce la composizione del Collegio Arbitrale

La documentazione sul rendiconto annuale resta depositata presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

Un segretario, eletto in seno all'Assemblea, provvede a redigere i verbali di deliberazione dell'Assemblea e a sottoscriverli insieme al Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 8

MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dagli organi dell'Associazione di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 3 del presente Statuto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea tra tutti gli associati ed è composto da non meno di tre membri come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri, la loro nomina e la durata del mandato, vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica non meno di tre anni, a seconda della decisione assembleare, ed i suoi membri possono essere rieletti. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 10

PRESIDENTE

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, un segretario e un tesoriere che durano in carica per l'intera durata del Consiglio.

Esso si riunisce ogni volta sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di tre volte l'anno.

La firma e la rappresentanza legale della Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. In caso di temporanea inabilità o di assenza del Presidente la firma e la rappresentanza spettano al Vicepresidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 11

COLLEGIO ARBITRALE

In caso di divergenze o disaccordi interni all'Organizzazione, verrà convocato inappellabilmente un arbitro unico da nominare in conformità al regolamento di arbitrato nazionale della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo. La richiesta di intervento sarà a cura della parte più diligente.

Articolo 12

IL PATRIMONIO

Il Patrimonio della Associazione è costituito da:

- a. Quote associative degli aderenti
- b. Contributi volontari degli aderenti
- c. Lasciti da privati ed eventuali donazioni
- d. Contributi degli Enti Locali es. Regione, Provincia, Comune, ASL
- e. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali alla Associazione

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio, al netto delle spese di funzionamento sostenute, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

Le somme versate per quota di iscrizione e a qualsiasi titolo, tranne eventuale prestito a tasso zero, non sono rimborsabili in nessun caso all'aderente che receda o venga escluso dall'Organizzazione.

ART. 13

IL BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci che lo approverà a maggioranza di voto. Eventuali contributi o lasciti devono essere riportati nel bilancio consuntivo, il quale coincide con l'anno solare.

ART. 14

NORME FINALI

Per tutto quanto stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e della Legge in generale.